

mi è gradito di poter assicurare la S. V. onorevolissima che gli studi relativi alla detta proposta proseguono alacramente e che si spera tra non molto di poter emanare al riguardo le decisioni che si riterranno del caso.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Longinotti. — *Al ministro di agricoltura.*
— « Per sapere se non ritenga opportuno presentare un disegno di legge per estendere l'istituto del probivirato ai lavoratori agricoli ».

RISPOSTA — « Il progetto di legge Cocco-Ortu-Orlando, per la istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio, rimase alla Camera dei deputati allo stato di relazione — relazione che fu presentata dall'onorevole Abbiate nel marzo del 1913.

« Durante la presente legislatura, sopravvenuta la guerra, il problema del probivirato, già di per sè così grave e complesso, fu pervaso da nuove delicate difficoltà, per l'anormalità del momento. Ciò non di meno è stata cura costante del Ministero per l'agricoltura di provvedere, meglio che fosse possibile, con la legislazione agraria di guerra, all'ordinato svolgimento della produzione nazionale, all'amministrazione della relativa giustizia e alla elaborazione del diritto del lavoro.

« Le Commissioni arbitrali comunali agricole, istituite con decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220, sostituite poi dalle Commissioni mandamentali arbitrali, di cui ai decreti luogotenenziali 30 maggio 1916, n. 645 e 2 novembre 1916, n. 1480, che sono state, quindi, regolate definitivamente col decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, numero 871, rappresentano la magistratura speciale, alla quale, per il periodo di guerra, è stata demandata la cognizione di tutte le controversie relative ai contratti agrari, per i quali, con gli anzi indicati decreti, erano state dettate norme disciplinatrici di equità.

« Non soltanto, però, alle controversie per la esecuzione dei contratti agrari è limitata la competenza delle Commissioni mandamentali arbitrali. Anche nelle controversie relative a concordati di lavoro e di tariffe e nei conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazione di lavoro agricolo, le Commissioni mandamentali ar-

bitrali intervengono per la conciliazione, a richiesta di una o di entrambe le parti o anche a richiesta del prefetto della provincia. E, sull'accordo delle parti, le Commissioni possono anche decidere le controversie e i conflitti predetti, con i poteri degli arbitri amichevoli compositori (articolo 19 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871).

« Non vane sono state le disposizioni su menzionate: vari sono i casi, nei quali la concordia fra capitale e lavoro è tornata per opera della Commissione mandamentale arbitrale. A prescindere dalla obbligatorietà della decisione, la Commissione ha funzionato e funziona come un vero e proprio probivirato agricolo, sia per la felice sua composizione paritetica, sia per la estensione delle sue attribuzioni.

« L'esperienza acquisita mercè il funzionamento di questa speciale magistratura gioverà grandemente per la formulazione definitiva di quella legge completa sul probivirato, che non potrà non essere promulgata, quando, strappata la vittoria, i nostri valorosi agricoltori torneranno ai campi fecondi, lieti in cuor loro di trovare, fra le altre conquiste civili della nuova Italia, una provvida legge di equità sociale e un adatto organismo di giustizia a tutela e difesa dell'onesto lavoro.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Montresor ed altri. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere se egli non ravvisi l'opportunità di procedere fin d'ora, d'accordo col ministro della guerra, e stabilire quali delle molte linee telefoniche costruite per le necessità militari, possano, dopo la guerra, e previ accertamenti tecnici, servire per collegare stabilmente alla rete telefonica nazionale i comuni attraversati dalle linee suddette, o che ad essi facciano capo ».

RISPOSTA. — « Mentre nel territorio non compreso nelle zone di guerra il servizio telefonico viene esercitato in parte dallo Stato e in parte dai concessionari sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, nella predetta zona invece l'autorità militare è arbitra assoluta nella gestione di tale servizio e può, ove lo creda necessario, disporre provvedimenti di eccezione non contemplati nelle norme in vigore o in contrasto con esse, e impartire diretta-